



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI  
CULTURALI E SPETTACOLO**

**Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 13846 DEL 18/12/2018**

**OGGETTO:** Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7195 del 11/10/2011. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del progetto "IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. COL DI CAMBIO NEL COMUNE DI MONTONE (PG)".  
Proponente: Soc. Marche Recycling S.r.l. subentrata alla Soc. CI.GI.PI. S.r.l.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Vista** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

**Visto** il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale 16 febbraio 2010 n. 12;

**Vista** la D.G.R. n. 806 del 30/6/2008;

**Premesso** che:

- in data 21/06/2011 (prot. n. 0090237 del 22/06/2011) la Società CI.GI.PI. S.r.l., con sede

legale nel Comune di Montone, Loc. Case Sparse-Col di Cambio, CAP 06014 (PG), presentava istanza per la sottoposizione al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del progetto "IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. COL DI CAMBIO NEL COMUNE DI MONTONE (PG)", ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

- il progetto era stato assoggettato a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R.12/2010 e della D.G.R. 806/2008, in quanto intervento di nuova realizzazione ricompreso nella categoria progettuale di cui al punto 7, lettera zb) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del Dec.Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152*;
- in esito al procedimento, con Determina Dirigenziale n. 7195 del 11/10/2011, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 806 del 30/6/2008, veniva stabilita l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto in argomento nel rispetto di specifiche prescrizioni.

**Atteso** che con nota PEC n. 0210101-2018 del 28/09/2018 la Soc. Marche recycling S.r.l. con sede legale nel Comune di Umbertide (PG), C.A.P. 06019, Via Rodolfo Morandi s.n.c., subentrata a tutti gli effetti all'originario proponente Soc. CI.GI.PI. Srl, ha presentato una richiesta motivata di sostituzione di una delle prescrizioni dettate con la D.D. n. 7195 del 11/10/2011.

**Rilevato** che nello specifico:

- la richiesta sostituzione fa riferimento alla prescrizione di cui al punto 1.4 del determinato: *"1.4 – L'area di stoccaggio degli pneumatici dovrà essere opportunamente protetta prevedendo un'adeguata copertura dell'area stessa o altre soluzioni quali, ad esempio, l'adozione di cassoni scarrabili attrezzati allo scopo. Ciò al fine di evitare che le acque piovane, sotto l'azione dei venti, possano bagnare i pneumatici e, ristagnando all'interno degli stessi, costituiscano un terreno ideale per la proliferazione di zanzare e altri insetti"*;
- la stessa si riferisce ad una delle prescrizioni al tempo formulate da ARPA Umbria nel parere di competenza (Prot. ARPA n. 0020512 del 26/09/2011, Prot. reg.le n. 0137047 del 03/10/2011).

**Considerato** che:

- sulla base di quanto sopra, il Servizio Valutazioni Ambientali con nota PEC n. 0229578-2018 del 24/10/2018 procedeva a trasmettere ad ARPA Umbria la richiesta di sostituzione della prescrizione al fine di un suo eventuale accoglimento;
- ARPA Umbria con nota PEC n. 0261739-2018 del 10/12/2018 ha comunicato di ritenere che la prescrizione di cui al punto 1.4 della D.D. n. 7195/2011 possa essere sostituita con la seguente: *"In relazione alle aree esterne dell'impianto destinate allo stoccaggio degli pneumatici, il Proponente è tenuto a concordare con l'AUSL competente per territorio le corrette modalità di disinfezione e derattizzazione"*.

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente  
D E T E R M I N A**

1. **Di rettificare**, come segue, la propria Determina Dirigenziale n. 7195 del 11/10/2011 per le motivazioni sopra riportate.
2. **Di sostituire** la prescrizione di cui al punto 1.4 della D.D. n. 7195/2011 con la seguente:  
“1.4 - *In relazione alle aree esterne dell'impianto destinate allo stoccaggio degli pneumatici, il Proponente è tenuto a concordare con l'AUSL competente per territorio le corrette modalità di disinfestazione e derattizzazione*”.
3. **Di disporre** che:
  - 3.1 copia della presente Determinazione, unitamente alla comunicazione di ARPA Umbria, venga notificata alla Soc. Marche recycling S.r.l., P.IVA/C.F. 01833100430, con sede legale nel Comune di Umbertide (PG), C.A.P. 06019, Via Rodolfo Morandi s.n.c.;
  - 3.2 copia della presente Determinazione venga notificata ad ARPA Umbria;
  - 3.3 copia della presente Determinazione venga inviata a tutti i Soggetti convocati al tempo per la partecipazione al procedimento di Verifica;
  - 3.4 copia della presente Determinazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web della Giunta Regionale.
4. **Di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 18/12/2018

L'Istruttore  
Federico Bazzurro  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/12/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
- Fabrizio Piergiovanni  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/12/2018

Il Dirigente  
- Sandro Costantini  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2